



38005/22

REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
PRIMA SEZIONE CIVILE

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi a norma dell'art. 59 d.lgs. 196/03 in quanto disposto d'ufficio a richiesta di parte imposto dalla legge

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

FRANCESCO ANTONIO Presidente
GENOVESE
UMBERTO LUIGI CESARE Consigliere
GIUSEPPE SCOTTI
CLOTILDE PARISE Consigliere
LAURA TRICOMI Consigliere
MAURA CAPRIOLI Consigliere-Rel.

Oggetto:

SEPARAZIONE
DIVORZIO

Ud.15/11/2022

CC
non 38005

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 29096/2020 R.G . proposto da:

(omissis) , elettivamente domiciliato in (omissis) , presso lo studio dell'avvocato (omissis) che lo rappresenta e difende

-ricorrente-

Contro

PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE APPELLO DI BOLOGNA
PROCURATORE GENERALE PRESSO CORTE APPELLO DI BOLOGNA

-intimati-

(omissis) , domiciliato ex lege in ROMA, PIAZZA CAVOUR presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall'avvocato (omissis)

-resistente-

Ord.
6/10/22
2022

avverso SENTENZA di CORTE D'APPELLO BOLOGNA n. 2398/2020 depositata il 14/09/2020.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 15/11/2022 dal Consigliere MAURA CAPRIOLI.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Considerato che :

Con sentenza nr. 2398/2020 la Corte di appello di Bologna accoglieva parzialmente l'appello principale di (omissis) , limitatamente alla disciplina delle spese di primo grado, che venivano compensate per un quarto e per i rimanenti $\frac{3}{4}$ a carico dell'appellante; accoglieva l'appello incidentale proposto da (omissis) e per l'effetto affidava in via esclusiva la figlia minore (omissis) alla madre disponendo che gli incontri padre - figlia avvenissero sotto il controllo dei servizi sociali, che ne avrebbe stabilito tempi e luoghi.

La Corte distrettuale per quanto riguarda l'addebito della separazione rilevava che la sentenza penale di condanna a due anni e quattro mesi di reclusione emessa dal Tribunale di Reggio Emilia nei confronti dell'appellante per il delitto di cui agli art 61 nr 11 *quinquies* e 612 *bis* c.p. commesso ai danni di (omissis) (omissis) in presenza della figlia di 8 anni, ormai passata in giudicato, ben poteva essere posta a fondamento della pronuncia di addebito invocata dall'appellata nel primo grado di giudizio.

Osservava che, ai sensi dell'art 654 c.p.c., tale pronuncia penale, stante l'ampia formulazione della norma, trovava applicazione anche nel giudizio in esame tanto più che i fatti giustificativi dell'addebito della separazione possono essere provati in sede civile con ogni mezzo,

Sottolineava che i fatti accertati nell'ambito del procedimento penale, parte dei quali, erano avvenuti prima dell'inizio della causa di separazione, consentivano di ricondurre, in assenza di elementi di segno contrario, la crisi dell'unione alla condotta tenuta dal marito.

Precisava poi che le inequivocabili risultanze della sentenza penale non potevano

essere scalfite dalle dichiarazioni rese dalla (omissis), nel corso dell'esame testimoniale, cui la stessa era stata sottoposta in quel giudizio, laddove aveva affermato di essersi separata per incompatibilità caratteriale.

In questo senso il giudice del gravame metteva in luce che la dichiarazione in questione non poteva essere letta in modo isolato dal rimanente materiale probatorio acquisito in sede penale dal quale era stata tratta e dall'altro era sfuggito all'appellante che l'affermazione conteneva una ulteriore contestazione di violazione dei doveri coniugali nascenti dal matrimonio, vale a dire la violazione dell'obbligo di contribuire ai bisogni della famiglia in relazione alla propria capacità professionale.

Con riguardo al regime di affidamento, la Corte distrettuale riteneva che alla luce delle dichiarazioni rese dalla minore in primo grado che aveva espresso la sua ferma volontà di non incontrare il padre e della sentenza penale divenuta irrevocabile per i delitti di atti persecutori(art 612 bis c.p.), concretizzatisi in ingiurie, minacce e incursione indebite presso l'abitazione e luoghi frequentati dalla madre compiuti alla presenza della figlia avente all'epoca 8 anni e quindi con l'aggravante prevista dall'art 61 nr 11 *quinquies* c. p., l'affidamento di (omissis) ad entrambi i genitori, invocato dall'appellante, appariva contrario all'interesse della minore.

Il giudice di appello, sulla scorta di quanto emerso dalla relazione dei servizi sociali, considerava che erano venute meno le ragioni che avevano indotto il Tribunale a causa della situazione di fragilità della madre ad affidare la minore ai servizi sociali e che pertanto (omissis) poteva essere affidata in via esclusiva alla madre, con collocazione presso la casa coniugale assegnata a quest'ultima. Rilevava poi che era opportuno mantenere la vigilanza dei servizi sociali nell'ottica di ricostruire un rapporto equilibrato tra la minore ed il padre e stabilire i tempi e le modalità nonché gli orari di visita.

Con riguardo poi al contributo del mantenimento della minore, la Corte distrettuale lo stabiliva nella misura di € 300,00 mensili, tenendo conto delle

potenzialità reddituali connesse all'esercizio della professione forense dell'^(omissis)
in numerosi tribunali, come correttamente aveva considerato il primo giudice.
Avverso tale sentenza ^(omissis) propone ricorso per cassazione affidato a
cinque motivi cui resiste solo formalmente ^(omissis) con controricorso.

RAGIONI DELLA DECISIONE

Ritenuto che:

Con il primo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art 155 bis in relazione all'art 360 primo comma nr 3 c.p.c. per aver la Corte di appello escluso l'affido condiviso sulla base sentenza di condanna ex art 612 *bis* c.p. emessa a carico dell'appellante e alle affermazioni della figlia dodicenne che aveva dichiarato di non voler incontrare il padre "in ragione di pregresse condotte di quest'ultimo in danno della madre e di essa dichiarante".

Con il secondo motivo si duole della violazione e falsa applicazione dell'art 337 *quater* c.c. in relazione all'art 360 primo comma nr 3 c.p.c. per aver la Corte di appello non esposto le ragioni per le quali è stato disposto l'affido esclusivo ad uno solo dei genitori.

Con il terzo motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art 151 c.c. in relazione all'art 360 primo comma nr 3 c.p.c. per avere il Giudice di appello addebitato la separazione facendo riferito alla sentenza penale di condanna emessa a carico del ricorrente senza considerare che i comportamenti ivi descritti erano l'effetto e non la causa della rottura del vincolo matrimoniale, frutto piuttosto di un risentimento del marito nei riguardi della moglie che intendeva abbandonarlo.

Con il quarto motivo si deduce la violazione e falsa applicazione dell'art 143 c.c. in relazione all'art 360 primo comma nr 3 c.p.c. per avere la Corte di appello dato credito solo ad una parte delle dichiarazioni della ^(omissis) rese in sede penale, quella in cui aveva affermato che il marito non si "dava da fare a livello lavorativo" senza invece considerare l'altra parte della dichiarazione, quella in cui affermava che la separazione si era verificata per una incompatibilità

caratteriale.

Con il quinto motivo si denuncia la violazione e falsa applicazione dell'art 2735 c.c. in relazione all'art 360 primo comma nr 3 c.c. per non avere la Corte di appello tenuto conto della dichiarazione confessoria resa dalla (omissis) in merito alla causa della separazione che era stata ricondotta ad una incompatibilità caratteriale.

I primi due motivi, strettamente connessi in quanto diretti a contestare la scelta del regime di affidamento, sono inammissibili.

In materia di affidamento dei figli minori, il giudice deve attenersi al criterio fondamentale rappresentato dall'esclusivo interesse morale e materiale della prole, privilegiando quel genitore che appaia il più idoneo a ridurre al minimo il pregiudizio derivante dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo della personalità del minore.

L'individuazione di tale genitore deve essere fatta sulla base di un giudizio prognostico circa la capacità del padre o della madre di crescere ed educare il figlio, che potrà fondarsi sulle modalità con cui il medesimo ha svolto in passato il proprio ruolo, con particolare riguardo alla sua capacità di relazione affettiva, di attenzione, di comprensione, di educazione, di disponibilità ad un assiduo rapporto, nonché sull'apprezzamento della personalità del genitore, delle sue consuetudini di vita e dell'ambiente che è in grado di offrire al minore.

La questione dell'affidamento della prole è poi rimessa alla valutazione discrezionale del giudice di merito, il quale, ove dia sufficientemente conto delle ragioni della decisione adottata, esprime un apprezzamento di fatto non suscettibile di censura in sede di legittimità da questa Corte(Cass. 4 novembre 2019 n. 28244; Cass. 27 giugno 2006 n. 14840).

Il giudice di appello ha spiegato le ragioni per le quali all'esito dell'audizione della minore non fosse rispondente al suo interesse il regime di un affido condiviso sottolineando la ferma volontà di (omissis) di non incontrare il padre in ragione delle pregresse condotte di quest'ultimo ai danni della madre cui la stessa aveva

assistito come spettatrice.

La Corte distrettuale non ravvisava elementi che consentissero di disattendere le dichiarazioni della minore ove si consideri che le emergenze processuali permettevano di affermare il rifiuto della minore di incontrare il padre erano riconducibili ai comportamenti di quest'ultimo che erano stati fonte di grave turbamento e sofferenze psicofisiche e non già, come affermato dall'appellante, frutto di condizionamenti della madre essendo stata accertata in sede penale la commissione da parte di ^(omissis) di fatti idonei a causare alla minore un trauma non superabile in tempi brevi.

Nella impugnata decisione è stato poi messo in risalto l'incapacità dell'appellante di riconoscere le sofferenze della figlia e di comprendere i motivi del rifiuto della minore di incontrarlo.

In definitiva, le argomentazioni delle doglianze in esame, si risolvono, sostanzialmente, in una critica al complessivo accertamento fattuale operato dal giudice *a quo*, mostrando, così, di non considerare che il giudizio di legittimità non può essere surrettiziamente trasformato in un nuovo, non consentito, ulteriore grado di merito, nel quale ridiscutere gli esiti istruttori espressi nella decisione impugnata, non condivisi e, per ciò solo, censurati al fine di ottenerne la sostituzione con altri più consoni alle proprie aspettative (cfr. Cass., S.U. n. 34476 del 2019; Cass. n. 21381 del 2006 nonché le più recenti Cass. n. 8758 del 2017; Cass. n. 32026 del 2021; Cass. n. 40495 del 2021; Cass. n. 1822 del 2022; Cass. n. 2195 del 2022; Cass. n. 5490 del 2022; Cass. n. 9352 del 2022; Cass. n. 15237 del 2022).

Il terzo quarto e quinto motivo, che vanno esaminati congiuntamente per l'intima connessione, sono inammissibili perché destinati a tradursi in una sollecitata nuova lettura dei fatti nella ricostruzione delle ragioni della crisi coniugale, per una diversa valutazione delle condotte dei coniugi e del loro rilievo causale nella determinazione della disgregazione della relazione personale.

La Corte di merito ha valutato che i fatti accertati in sede penale con sentenza

oramai irrevocabile, verificatesi in epoca antecedente all'inizio della causa di separazione, erano idonei a fondare la domanda di addebito della separazione in capo al marito sottolineando che le dichiarazioni della (omissis) rese nel giudizio penale, laddove aveva affermato di essersi separata per incompatibilità caratteriale, doveva essere letta unitamente al materiale probatorio acquisito in quel giudizio non senza rimarcare che tali dichiarazioni contenevano una ulteriore contestazione relativa alla violazione degli obblighi nascenti dal matrimonio, in particolare quello di contribuire ai bisogni della famiglia in relazione alla propria capacità di lavoro professionale.

Le censure si traducono in una impropria sollecitazione del merito, senza neppure dedurre il vizio di cui all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

Alla stregua delle considerazioni sopra esposte il ricorso va dichiarato inammissibile.

Nessuna determinazione in punto spese, non avendo la parte intimato svolto attività difensiva.

In caso di diffusione, devono essere omesse le generalità delle parti e dei soggetti menzionati nella decisione, a norma del d.lgs. n. 196 del 2003, art. 52.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso, ove dovuto.

Dispone che, in caso di diffusione della presente sentenza, siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti menzionati, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52.

Così deciso in Roma il 15.11.2022

Il Presidente

(Francesco Antonio Genovese)

